

# Puglia: stop della Consulta alla legge sulle rinnovabili

Lunedì 29 Marzo 2010

Bocciata dalla Corte Costituzionale la semplificazione degli iter autorizzativi prevista dalla R. Puglia



Alcuni articoli della **legge 21 ottobre 2008, n. 31**

della Regione Puglia, recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”, sono incostituzionali.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 119 del 22 marzo 2010, emessa a seguito del ricorso presentato dal Tar di Bari e dal Governo italiano. La Legge regionale n. 31/2008, in deroga alle norme nazionali, aveva innalzato a **1 MW** le soglie massime di potenza per la realizzazione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili, fissate invece dal Decreto Legge n. 387 del 2003 a 60 kW per l'eolico, 20kW per il fotovoltaico, 200 kW per la biomassa.

## **In Puglia sufficiente la Dia**

Il provvedimento regionale, sottolinea **Italia Nostra**, una delle associazioni che ha promosso i ricorsi al Tar e alla Consulta, “ha reso in questi ultimi mesi e giorni la nostra regione l'eldorado delle rinnovabili in Europa, il luogo dove poter accedere ai lauti finanziamenti pubblici collegati alla produzione delle eco-energie, in maniera rapidissima, abbattendo i necessari e doverosi controlli e cautele, e semplificando ai minimi termini gli iter autorizzativi. Si son potuti realizzare così impianti industriali veri e propri da fonte eolica, fotovoltaica e da biomasse, fino a potenze di 1MW (MegaWatt), con una semplice **DIA, Dichiarazione di Inizio Attività**, una sorta di auto-certificazione, presentata semplicemente al comune in cui si vuole realizzare l'impianto”.

## **Stop della Consulta**

Secondo la Corte Costituzionale, invece, “maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente”.

La Dia non è quindi una procedura valida nel caso di impianti di grandi dimensioni. Per soglie superiori a quelle previste dalla Stato, per la validità della semplice DIA (tabella A del Decreto Legge n. 387 del 2003), la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono invece soggetti all'**Autorizzazione Unica** nel rispetto sempre delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003).